



COMUNE DI PORTALBERA
PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
STRUTTURA 1

N. generale **126** del **01/12/2021**

OGGETTO: CONCESSIONE A NUCLEO FAMILIARE DI PORTALBERA DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 66 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998 E S.M.I.

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 01/12/2021 al 16/12/2021.

OGGETTO: CONCESSIONE A NUCLEO FAMILIARE DI PORTALBERA DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 66 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998 E S.M.I.

IL RESPONSABILE STRUTTURA 1

PREMESSO che:

- con Decreto Sindacale n. 2 del 06.10.2021 il sottoscritto veniva nominato Responsabile della Struttura 1;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata l'assegnazione dei capitoli di spesa ed entrata ai responsabili dei servizi per l'anno 2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 16.12.2020, con la quale si è approvata convenzione con CAF-CISL Pavia – SICIL s.r.l. - C.F. e P.IVA 08016170964, per assistenza alla compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori, scadenza convenzione 31.12.2021.

VISTA l'istanza presentata dalla sig.ra M.A. (identificata agli atti), Prot. 3913 del 22.11.2021 appartenente ad un nucleo familiare residente in Portalbera;

DATO ATTO che la richiesta è intesa ad ottenere la concessione dell'assegno di maternità ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 della legge n. 448 del 23.12.1998 (e succ. modificazioni);

VISTI:

- la legge 27.12.1997 n. 499;
- il d.lgs. 31.03.1998 n.109;
- il d.p.c.m. 07.05.1999 n.221;
- il d.p.c.m. 21.07.1999 n. 305;
- il d.m. 15.07.1999 n. 306;
- il d.m. 29.07.1999;
- il d. lgs. 03.05.2000 n. 130;
- il d.p.c.m., 21.12.2000 n.452;
- il d.p.c.m. 18.05.2001;
- il d.p.c.m. 04.04.2001 n. 242;
- l'art. 74 D.Lgs. 151/2001;

VISTO altresì il comunicato del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali pubblicato sulla G.U. n. 30 del 06.02.2009;

ATTESO che:

➤ La normativa nazionale limitava il diritto alle sole madri titolari di permesso di lungo soggiorno, ma l'INPS ha poi esteso il trattamento ai famigliari non comunitari di cittadini comunitari (circolare INPS n. 35 del 09.03.2010) e ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria (circolare INPS n. 9 del 22.10.2010) che abbiamo una modesta situazione economico-finanziaria e comunque con risorse non superiori al valore I.S.E. di cui alla tabella 1 allegata al d.lgs. 109/1998 e succ. modifiche, e che sulla base di quanto sopra esposto il diritto deve essere esteso, come ritenuto dalla giurisprudenza uniforme, ai

titolari di 'permesso unico lavoro' (che comprende anche il permesso per famiglia) e alle madri straniere protette dalle direttive dell'Unione, nonché alle titolari di permesso per motivi umanitari, come sopra esposto;

- L'assegno ha un importo massimo mensile per l'anno 2021 di € 348,12 e viene assegnato per 5 mensilità per complessivi € 1.740,60;
- L'assegno viene concesso dal Comune di residenza del nucleo familiare ed è corrisposto dall'INPS sulla base dei dati trasmessi dal Comune;
- La domanda in questione va presentata non oltre 6 mesi dalla data del parto (è stata presentata in data 22.11.2021);

VISTA la documentazione allegata all'istanza di cui si è detto;

DATO che l'istanza di contributo è stata presentata nei termini previsti dalla normativa di settore e che la stessa risulta corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al D.M. 29.07.1999 e sue succ. modifiche;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ATTESO che le risorse economiche del nucleo familiare richiedente l'assegno di cui all'art. 66 ex legge 448/98 risultano non superiori al valore I.S.E. riparametrato secondo le tabelle allegate al D. lgs. n. 109/1998 (e succ. modifiche) e secondo i criteri di calcolo di cui alla tabella allegata al D.M. n. 306/99 (e s.m.i.);

CHE, pertanto, il nucleo familiare suddetto ha diritto alla concessione dell'assegno mensile di cui è trattazione e nell'importo come determinato ai sensi del già citato art. 66 Legge 448/98 e sue succ. modifiche;

DATO, ancora, atto che:

Ø il diritto all'assegno di maternità decorre dal mese in cui si è verificata la nascita e nel caso in esame il 05.07.2021 (come da certificato di nascita agli atti);

Ø al pagamento dell'assegno eventualmente concesso dal Comune provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture locali, e sulla base dei dati relativi ai beneficiari trasmessi dal Comune medesimo;

Ø il soggetto richiedente non risulta beneficiario di trattamenti previdenziali di maternità per la stessa nascita;

VISTO lo Statuto del Comune;

DETERMINA

1. Di concedere, alla sig.ra M.A. (identificata agli atti) – residente in Portalbera, che ha presentato domanda in tempo utile, l'assegno di maternità di cui alla legge più volte citata in premessa, nella misura intera e, pertanto, nell'importo complessivo di € 1.740,60;

2. Di dare atto che:

Determinazione n. 53 del 01/12/2021

- del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione al CAF - CISL Pavia per l'inoltro all'INPS ai fini della liquidazione del beneficio;

- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line comunale per 15 giorni consecutivi e altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Portalbera. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Dott. Pasquale Romanazzi

ROMANAZZI PASQUALE in data 01/12/2021